



STUDIO CHIADÒ FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS



di Chiadò Fiorio Christian STP
Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

Circolare n. 06/21 del 27 maggio: **Decreto Sostegni Bis**

Alla spettabile Clientela

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 26 maggio il D.L. 25 maggio 2021, n. 73-**Decreto "Sostegni-bis"** contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti. Ne si offre qui di seguito sintetica rappresentazione legata ai principali contenuti.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Art.1

E' a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto "Sostegni" e non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Vi sono tre differenti ipotesi di eventuale scelta e spettanza del contributo.

PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO "SOSTEGNI" (D.L. 41/2021)

Per i soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto "Sostegni" spetta il nuovo e ulteriore contributo nella **misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto "Sostegni"**.

Non è necessario presentare un'ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto "Sostegni". Resta la stessa modalità già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d'imposta).

SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (Criterio alternativo al precedente)

In alternativa alla prima ipotesi, il decreto "Sostegni-bis" prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Spetta ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;

50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;

40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;

30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Capitale sociale € 50.000 - Domicilio fiscale: Corso C. Nigra, 21-10015 - Ivrea (TO) C.F./P. IVA: 03742350014

www.studiochiadostp.it PEC: cpc@open.legalmail.it

Studio Ivrea C.so C. Nigra, 21
Tel. 0125/424601 – 751203 – 45544
Fax 0125/641399
E-mail: info@studiochiadostp.it

Studio Collegno via N.Sauro n.46
Tel. 011/786898
Fax 011/7432030
E-mail: chiado02@studiochiadostp.it

Studio Torino C.so Re Umberto I, 63
Tel. 011/5683101 - 011/568321
Fax 011/5683315
E-mail: servizitributari@studiochiadostp.it



STUDIO CHIADÒ FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS



di Chiadò Fiorio Christian STP

Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (oggi non nota).

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE - Art. 2

Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura **per almeno 4 mesi** nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto "Sostegni-bis". Seguirà un decreto ministeriale attuativo.

CREDITO d'IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI - Art. 4

Il decreto dispone la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Si prevede che i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, abbiano diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno **dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ) - Art. 40

I datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria Covid-19 che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria Cigo o Cigs ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo individuale e restano altresì sospese le procedure in corso dinanzi alle competenti ITL.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:

Capitale sociale € 50.000 - Domicilio fiscale: Corso C. Nigra, 21-10015 - Ivrea (TO) C.F./P. IVA: 03742350014

www.studiochiadostp.it PEC: cpc@open.legalmail.it

Studio Ivrea C.so C. Nigra, 21
Tel. 0125/424601 – 751203 – 45544
Fax 0125/641399
E-mail: info@studiochiadostp.it

Studio Collegno via N.Sauro n.46
Tel. 011/786898
Fax 011/7432030
E-mail: chiado02@studiochiadostp.it

Studio Torino C.so Re Umberto I, 63
Tel. 011/5683101 - 011/568321
Fax 011/5683315
E-mail: servizitributari@studiochiadostp.it



STUDIO CHIADÒ FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS



di Chiadò Fiorio Christian STP

Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro privati destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid-19, che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Non si applicano le disposizioni relative alla durata massima del trattamento di integrazione salariale prevista per ciascuna unità produttiva (durata massima complessiva di 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile) e alle causali di intervento della CIGS (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa ovvero contratto di solidarietà);

Tale dispositivo avrà una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data in vigore del Decreto e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE - Art. 41

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Ai fini dell'assunzione con il contratto di rioccupazione è necessario definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di **ricollocazione è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail nel limite massimo di importo pari a 6.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015), l'esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO E STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO - Art. 43

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,

Capitale sociale € 50.000 - Domicilio fiscale: Corso C. Nigra, 21-10015 - Ivrea (TO) C.F./P. IVA: 03742350014

www.studiochiadostp.it PEC: cpc@open.legalmail.it

Studio Ivrea C.so C. Nigra, 21
Tel. 0125/424601 – 751203 – 45544
Fax 0125/641399
E-mail: info@studiochiadostp.it

Studio Collegno via N.Sauro n.46
Tel. 011/786898
Fax 011/7432030
E-mail: chiado02@studiochiadostp.it

Studio Torino C.so Re Umberto I, 63
Tel. 011/5683101 - 011/568321
Fax 011/5683315
E-mail: servizitributari@studiochiadostp.it



STUDIO CHIADÒ FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS



di Chiadò Fiorio Christian STP

Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Ai datori di lavoro che beneficiano del predetto esonero, **si applicano, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni in materia di divieto di licenziamento individuale** per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi.

CARTELLE - SOSPENSIONE VERSAMENTI - Art. 9

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021). Non si procede al rimborso di quanto già versato.

ARTIGIANI e COMMERCianti - DIFFERIMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTIVI - Art. 47

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il **20 agosto 2021**, senza alcuna maggiorazione.

TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO - Art. 32

Introdotta un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA - ART. 36

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di reddito di emergenza (Rem), relative alle mensilità di **giugno, luglio, agosto e settembre 2021**.

Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 €, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 €, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il riconoscimento delle quote di Rem è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di 5.000 € per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 € in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000;

La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all'Inps entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto.

Capitale sociale € 50.000 - Domicilio fiscale: Corso C. Nigra, 21-10015 - Ivrea (TO) C.F./P. IVA: 03742350014
www.studiochiadostp.it PEC: cpc@open.legalmail.it

Studio Ivrea C.so C. Nigra, 21
Tel. 0125/424601 – 751203 – 45544
Fax 0125/641399
E-mail: info@studiochiadostp.it

Studio Collegno via N.Sauro n.46
Tel. 011/786898
Fax 011/7432030
E-mail: chiado02@studiochiadostp.it

Studio Torino C.so Re Umberto I, 63
Tel. 011/5683101 - 011/568321
Fax 011/5683315
E-mail: servizitributari@studiochiadostp.it



STUDIO CHIADÒ FIORIO & CENTRO PAGHE CONTRIBUTI SAS



di Chiadò Fiorio Christian STP
Società tra Professionisti iscritta al n. 13 dell'elenco speciale STP
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SETTORE DELLO SPETTACOLO - Art. 66

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e le fondazioni lirico sinfoniche sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli o prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) ai fini del calcolo dell'indennità per congedo parentale (art. 23 D.Lgs. n. 151/2001) la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito di disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) a seguito di domanda telematica e secondo le disposizioni e i requisiti indicati nel Decreto qui in esame.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ivrea, 27/05/2021

STUDIO CHIADO' FIORIO SAS STP
Dott. Chiadò Fiorio Christian

Capitale sociale € 50.000 - Domicilio fiscale: Corso C. Nigra, 21-10015 - Ivrea (TO) C.F./P. IVA: 03742350014
www.studiochiadostp.it PEC: cpc@open.legalmail.it

Studio Ivrea C.so C. Nigra, 21
Tel. 0125/424601 – 751203 – 45544
Fax 0125/641399
E-mail: info@studiochiadostp.it

Studio Collegno via N.Sauro n.46
Tel. 011/786898
Fax 011/7432030
E-mail: chiado02@studiochiadostp.it

Studio Torino C.so Re Umberto I, 63
Tel. 011/5683101 - 011/568321
Fax 011/5683315
E-mail: servizitributari@studiochiadostp.it